



UNIONE dei COMUNI del PARTEOLLA e BASSO CAMPIDANO

Barrali – Dolianova – Donori - Serdiana – Settimo San Pietro – Soleminis

Sede Legale: Dolianova - P.za Brigata Sassari – C.F. 02659680926

Sito Internet: www.unionecomuniparteolla.ca.it

SETTORE LL.PP., AMBIENTE E INFORMATICA

SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006

Approvato con Delibera A.G. n. 5 del 30/4/2013

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1. - Finalità	4
Art. 2. - Competenze dell'Unione.....	4
Art. 3. - Competenze dei Comuni	5
TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI.....	6
CAPO I NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.....	6
Art. 4. Classificazione.....	6
Art. 5. Assimilazione	6
Art. 6. Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali	7
Art. 7. Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali	8
Art. 8. Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli.....	8
Art. 9. Norme di esclusione	8
Art. 10. Riduzione della tassa o tariffa	8
Art. 11. Procedure di accertamento.....	9
Art. 12. Conferimento.....	9
Art. 13. Raccolta	10
Art. 14. Pulizia e disinfezione dei contenitori.....	11
Art. 15. Periodicità della raccolta	11
Art. 16. Divieto di accesso nelle proprietà private.....	11
Art. 17. Trasporto	11
Art. 18. Pesata dei rifiuti urbani.....	12
Art. 19. Sacchi per l'asporto merci.....	12
Art. 20. Contenitori per la raccolta	12
Art. 21. Sacchi per la raccolta.....	13
CAPO II NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....	13
Art. 22. Definizione	13
Art. 23. Raccolta, spazzamento e trattamento.....	13
Art. 24. Modalità di espletamento del servizio	14
Art. 25. Cestini stradali	14
Art. 26. Pulizia e disinfezione delle fontane e delle caditoie stradali	14
Art. 27. Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati	15
Art. 28. Pulizia dei mercati	15
Art. 29. Aree occupate da pubblici esercizi	15
Art. 30. Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche.....	16
Art. 31. Raccolta delle carogne animali.....	16
Art. 32. Rifiuti da attività di volantinaggio.....	16
Art. 33. Carico e scarico di merci e materiali	17
Art. 34. Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate e grosse precipitazioni	17
Art. 35. Pulizia e spazzamento delle strade da parte dei frontisti	17
Art. 36. Asporto degli scarichi abusivi	17
Art. 37. Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	18
Art. 38. Aree di sosta temporanea e ad uso speciale.....	18
CAPO III NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI.....	18
Art. 39. Beni durevoli - RAEE	18
Art. 40. Rifiuti pericolosi a rischio infettivo.....	19
Art. 41. Oli e grassi vegetali ed animali esausti.....	19
Art. 42. Rifiuti di beni in polietilene.....	19
Art. 43. Rifiuti speciali	19
Art. 44. Rifiuti cimiteriali	20
Art. 45. Rifiuti inerti (non pericolosi).....	20
Art. 46. Reflui derivanti dalle attività di lavaggio dei contenitori dei rifiuti	21
Art. 47. Rifiuti pericolosi.....	21

Art. 48. Rifiuti di amianto.....	21
CAPO IV GESTIONE DI RIFIUTI URBANI RECUPERABILI, ASSIMILATI.....	21
E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO.....	21
Art. 49. Conferimento ai fini della raccolta differenziata, di materiali destinati al recupero.....	21
Art. 50. Raccolta differenziata delle varie frazioni di rifiuto.....	23
Art. 51. Raccolta differenziata di plastica in pellicole.....	23
Art. 52. Raccolta differenziata di cassette in plastica.....	23
Art. 53. Raccolta differenziata della frazione verde.....	24
Art. 54. Compostaggio domestico.....	24
Art. 55. Raccolta differenziata della frazione organica.....	24
Art. 56. Raccolta differenziata delle pile.....	25
Art. 57. Raccolta differenziata dei medicinali scaduti.....	25
Art. 58. Raccolta differenziata delle siringhe.....	25
Art. 59. Rifiuti ingombranti.....	25
Art. 60. Rifiuti pericolosi e rifiuti particolari di origine domestica.....	26
TITOLO III GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI.....	27
Art. 61. Definizioni.....	27
Art. 62. Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi.....	27
Art. 63. Modello unico dichiarazione ambientale.....	28
Art. 64. Imballaggi del consumatore.....	28
TITOLO IV TASSA / TARIFFA.....	29
Art. 65. Tassa / tariffa Rifiuti e Servizi per lo smaltimento dei rifiuti urbani.....	29
TITOLO V RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI.....	30
Art. 66. Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato.....	30
Art. 67. Il riconoscimento e l'autorizzazione.....	30
Art. 68. Principii gestionali e requisiti.....	30
Art. 69. Condizioni operative.....	31
Art. 70. Coinvolgimento degli utenti.....	31
Art. 71. Incentivi.....	31
Art. 72. Riscontri e divulgazione dei risultati.....	32
TITOLO VI GESTIONE DEL SERVIZIO.....	33
Art. 73. Principii fondamentali.....	33
Art. 74. Standard di qualità.....	33
Art. 75. Informazioni e comunicazioni all'utente.....	33
Art. 76. Forme di gestione.....	34
Art. 77. Gestione del servizio tramite soggetto affidatario.....	34
TITOLO VII VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI.....	35
Art. 78. Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....	35
Art. 79. Controlli.....	35
Art. 80. Accertamenti.....	35
Art. 81. Efficacia del presente regolamento.....	35
Art. 82. Divieti.....	35
Art. 83. Sistema sanzionatorio.....	37
TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI.....	42
Art. 84. Rinvio ad altre predisposizioni.....	42
Art. 85. Pubblicità del regolamento.....	42
Art. 86. Disposizioni finali.....	42

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - Finalità

- 1 L'Unione persegue le finalità stabilite dalla legge (D.Lgs. 152 del 03/04/2006, Testo unico dell'Ambiente, nel seguito TUA). Si richiamano a tal fine:
 - ✓ i principi dell'articolo 178 del TUA;
 - ✓ i criteri di priorità dell'articolo 179;
 - ✓ le definizioni dell'articolo 183 e in generale del TUA;
 - ✓ la classificazione dell'articolo 184;
 - ✓ le esclusioni dell'articolo 185.
- 2 L'Unione effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa ai sensi dell'articolo 198 comma 1 del TUA, fino alla attivazione degli Ambiti Territoriali Ottimali.
- 3 In particolare, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 del TUA, con il presente regolamento l'Unione disciplina:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184 comma 2 lettera f);
 - e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195 comma 2 lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184 comma 2 lettere c) e d).
- 4 Sono da considerarsi destinatari del presente Regolamento, tutti i potenziali utenti, quali ad esempio, a titolo indicativo ma non esaustivo: le utenze domestiche e non domestiche; le scuole e gli uffici pubblici. Sono inclusi anche i cittadini non residenti di passaggio e che abbiano esigenza di smaltire rifiuti occasionali. Tutti i destinatari sono vincolati a osservare le modalità di conferimento dei rifiuti e le altre indicazioni contenute nel Regolamento.

Art. 2. - Competenze dell'Unione

1. L'Unione gestisce il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in virtù dei trasferimenti di competenza operati dai Comuni che la compongono, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
2. L'Unione può procedere all'individuazione di un soggetto privato cui concedere il servizio di raccolta e trasporto, con le forme e modalità previste dalla legge.
3. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, l'Unione si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
4. L'Unione può istituire, nelle forme previste dalla normativa vigente, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
5. L'Unione comunica a tutti gli Enti interessati, su richiesta o previsione di legge, tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani.
6. L'Unione, in particolare, provvede obbligatoriamente:
 - ✓ a gestire i rifiuti urbani e quelli assimilati, in tutte le singole fasi, secondo le modalità della raccolta

- differenziata;
- ✓ a definire i criteri di assimilazione ai rifiuti urbani;
 - ✓ a individuare le aree e i perimetri dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani;
 - ✓ a individuare le modalità di conferimento delle varie tipologie di materiali al servizio di raccolta;
 - ✓ a progettare e realizzare forme di comunicazione agli utenti, al fine sia di informare sui servizi svolti, sia di creare una coscienza ambientale.
7. L'Unione può eventualmente provvedere:
- ✓ a sostenere i Comuni nello smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalle attività proprie dell'amministrazione;
 - ✓ alla pulizia e allo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
 - ✓ alla gestione di alcune tipologie di rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, previa stipula di apposita convenzione;
 - ✓ alla erogazione di altri servizi di pubblica utilità.
8. L'Unione, in accordo con i Comuni, può:
- ✓ individuare e/o realizzare apposite piazzole e aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani;
 - ✓ individuare le aree interessate dal servizio di spazzamento;
 - ✓ fornire consulenza agli uffici tecnici comunali per tutte le pratiche amministrative, pubbliche o private, concernenti i rifiuti (per esempio, bandi di finanziamento per attività connesse, realizzazione di ecocentri, definizione di prescrizioni nei Regolamenti edilizi ecc.).

Art. 3. - Competenze dei Comuni

1. I comuni dell'Unione provvedono a:
- ✓ collaborare con l'Unione nella definizione delle modalità di gestione del servizio;
 - ✓ smaltire, con il supporto dell'Unione, i rifiuti speciali derivanti da attività proprie delle Amministrazioni;
 - ✓ emettere ordinanze contingibili e urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
 - ✓ adottare i provvedimenti di diffida a provvedere al ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 152/2006;
 - ✓ approvare i progetti in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati e autorizzare la loro realizzazione, secondo le disposizioni vigenti;
 - ✓ emettere ordinanze, da parte del Responsabile del servizio, nel caso in cui il proprietario di area privata non provveda al mantenimento decoroso dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private e recintate. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 4. Classificazione

1. Per **rifiuti urbani** si intendono i rifiuti di cui all'articolo 184 comma 1 del TUA:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi o specchi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazioni.
2. La descrizione dei vari rifiuti e le loro caratteristiche sono riportate nei documenti informativi consegnati alle utenze. Tale elencazione può essere soggetta a revisione ogni volta che, per motivi tecnici/economici o a seguito di accordi locali e/o nazionali, gli impianti di trattamento comunichino le caratteristiche del materiale conferibile.

Art. 5. Assimilazione

1. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.
2. L'assimilabilità a tutti gli effetti dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani si riscontra quando sono rispettati contestualmente due requisiti: uno qualitativo di cui al prossimo punto A ed uno quantitativo di cui al punto B.

A) Requisiti qualitativi

Il primo requisito qualitativo da rispettare è quello relativo alla provenienza, ossia possono essere assimilati ai rifiuti urbani per qualità solo:

- a) i rifiuti derivati da attività agricole, agro-industriali, artigianali, commerciali, di servizio, di cui all'articolo 184 comma 3 lettere a), d), e), f) del D.Lgs. 152/2006;
- b) rifiuti sanitari derivanti da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e s.m.i. che svolgano attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 /12/1978 n. 833, elencati all'articolo 2 lettera g del D.P.R. 15/07/2003 n. 254;
- c) siano provenienti da locali a uso ufficio, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali e di servizi, agricole ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all'art. 184 comma 3 lettera c) del D.Lgs. 152/2006.

Il secondo requisito è l'appartenenza ad una delle seguenti categorie merceologiche:

- polveri e frammenti di sostanze e materiali di uso comune;
- cicche di sigarette e simili;

- carta, ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata;
- imballaggi primari e secondari in genere (contenitori o involucri di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata;
- cassette;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- oggetti di piccole dimensioni;
- apparecchiature elettriche/elettroniche di uso non professionale/commerciale;
- pelle e similpelle, peli, capelli;
- rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli e di arredamento;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- residui animali (escluso i sottoprodotti di origine animale di cui al Regolamento CE 1774) e vegetali.

Il terzo requisito è la rispondenza ai seguenti criteri:

- a) non devono presentare contaminazione, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla normativa;
- b) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto gestore, per esempio:
 - consistenza non solida;
 - produzione di quantità eccessive di colaticcio, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polverulenza.

B) Requisiti quantitativi

La qualificazione di assimilato all'urbano di un rifiuto speciale, rispondente al precedente punto, è subordinata al rispetto di **due soglie quantitative, una annua e una a ritiro**, da parte del soggetto produttore. Ciò per consentire di dimensionare opportunamente il servizio di raccolta tenendo conto del suo carattere continuativo e delle necessità organizzative.

✓ Soglia quantitativa a ritiro :

- a) Imballaggi di cartone, Imballaggi di plastica: 20,00 m³;
- b) Per tutte le altre tipologie di rifiuti vale la soglia quantitativa di 5,00 m³;

✓ Soglia quantitativa annua: per ciascuna tipologia di rifiuto è pari 1.000 m³.

3. Nel rispetto delle soglie quantitative suddette, i rifiuti dovranno, compatibilmente con le necessità indifferibili dei produttori, essere conferiti in modo costante e continuativo al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
4. La qualificazione di assimilato decade, per l'utenza in questione, con il superamento anche di un solo limite quantitativo per una qualsiasi delle frazioni di rifiuto, anche nel caso del superamento della soglia annua o del superamento della soglia a ritiro. In caso di superamento, a seguito di rilievo da parte del Servizio comunale di riferimento (su richiesta del Gestore del servizio o su richiesta dell'utente interessato), l'utenza sarà esclusa dal Servizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene accertato il diritto all'esclusione e negli anni successivi. Le utenze interessate da tale esclusione hanno diritto a una riduzione della TaRES come specificato nel "Regolamento TaRES", ma dovranno pagare i servizi territoriali di spazzamento e i servizi indivisibili.
5. Allo scopo di perseguire la massima tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, l'Unione si riserva di applicare differenti limiti quantitativi in deroga, che potranno essere definiti di volta in volta, a quelle utenze non domestiche per le quali si presenta una difficoltà di esposizione dei contenitori che comporti il problema di rispetto del Codice della Strada.

Art. 6.

Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali

1. Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore o dei detentori che consegnano i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al D.Lgs. 152/2006.
2. Il Comune può attivare la raccolta degli imballaggi terziari su richiesta esplicita delle attività commerciali e di servizio, ma il costo della raccolta che costituisce circuito separato dall'ordinario circuito dedicato ai rifiuti urbani, va sottoposto a tassazione o tariffazione separata con costo integralmente ripartito su tutti coloro che aderiscono a una convenzione da stipularsi con il Comune.

Art. 7.

Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive e analisi chimico - fisiche, tossicologiche e merceologiche.

Art. 8.

Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli

1. I rifiuti ingombranti costituiti da beni durevoli prodotti da utenze non domestiche, sono rifiuti speciali.
2. Sono altresì considerati rifiuti speciali tutti quei rifiuti costituiti da beni che hanno terminato la loro funzione, prodotti da utenze non domestiche, composti o contenenti materiali elettronici.
3. Lo smaltimento dei rifiuti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo è a carico dei produttori.

Art. 9.

Norme di esclusione

1. Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti assimilati la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
2. Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti che non soddisfino i requisiti stabiliti dal D.M. 03.08.2005, in merito ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
3. Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti organici provenienti dalle macellerie (grassi, ossi e scarti della lavorazione carni) e dalle pescherie, nel rispetto del combinato disposto dagli articoli 6 e 7 del Regolamento CE n° 1774 del 10.3.2002.

Art. 10.

Riduzione della tassa o tariffa

1. Le macellerie e pescherie hanno diritto a una riduzione della Tassa come specificato nel "Regolamento TaRES".
2. A fronte delle sensibili economie derivanti da una programmazione nell'arco dell'anno degli interventi di raccolta presso le strutture ricettive che svolgono attività stagionale, tali utenze hanno diritto a una riduzione della tariffa come specificato nel "Regolamento TaRES" nella misura delle economie determinate per il servizio di raccolta e in funzione del costo reale sostenuto dal servizio stesso nell'anno solare (costo che includerà anche i costi fissi del servizio).

Art. 11. Procedure di accertamento

1. E' facoltà dell'Unione dei Comuni e delle singole Amministrazioni Comunali effettuare un censimento delle utenze non domestiche, allo scopo di monitorare la produzione dei rifiuti speciali e dei rifiuti assimilati agli urbani. Tutte le utenze non domestiche individuate dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti, le modalità di conferimento dei rifiuti speciali e l'area su cui si producono i rifiuti. Le procedure di accertamento per la veridicità dei dati dichiarati e la verifica del superamento delle soglie quantitative di rifiuti speciali assimilati prodotti, possono essere attivate su richiesta di tutti i soggetti interessati, utilizzando le seguenti metodologie:
 - a) sulla base dell'analisi statistica dei rifiuti conferiti da parte della attività economica alla discarica e/o ad altre forme di smaltimento;
 - b) in seguito a monitoraggio, da parte dell'Amministrazione o del Gestore, del grado di riempimento dei contenitori pubblici inerenti la sede della attività produttrice di rifiuti;
 - c) sui dati medi di produzione per attività analoghe.
2. La procedura di accertamento della quantità di rifiuti speciali assimilati prodotti è condotta, se fattibile, con la collaborazione del Gestore del Servizio. Gli Uffici Comunali competenti possono mettere a disposizione di quest'ultimo tutta la documentazione tecnico-amministrativa disponibile, nel rispetto della Legge n. 196/2003. A titolo esemplificativo, alle attività economiche saranno richieste tutte le notizie riguardanti:
 - a) ramo di attività dell'azienda;
 - b) specificazioni sull'attività svolta;
 - c) caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti;
 - d) destinazioni dei rifiuti prodotti;
 - e) superfici di formazioni dei rifiuti prodotti;
 - f) documentazione disponibile (Autorizzazioni, Modello Unico Dichiarazione Ambientale ecc.).
3. I dati ottenuti dalle procedure di accertamento saranno vincolati al fine di stabilire:
 - a) modi e metodi con i quali l'attività economica dovrà conferire i rifiuti prodotti;
 - b) il calcolo per l'applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti (per la quota parte dei rifiuti assimilati), quando questa verrà applicata.

Art. 12. Conferimento

1. I **rifiuti urbani** devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e a utilizzare i contenitori forniti dall'Unione.
2. I **rifiuti urbani non ingombranti e rifiuti speciali assimilati agli urbani per tutto il ciclo di smaltimento:**
 - a) il conferimento deve avvenire esclusivamente mediante il sistema indicato dal Gestore del servizio, con le modalità ivi previste e pubblicizzate;
 - b) il conferimento può avvenire attraverso:
 - raccolta domiciliare (porta a porta);
 - ecocentri o isole ecologiche attrezzate;
 - c) non possono essere conferiti nei contenitori insieme ai rifiuti urbani e assimilati i seguenti rifiuti:
 - rifiuti urbani ingombranti;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti speciali pericolosi;
 - gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli ecc.);
 - sostanze liquide;
 - materiali accesi;
 - materiali, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
 - rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei

- materiali ed energia regimati da specifiche circolari attuative;
- d) gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume. Gli utenti devono evitare di inserire i rifiuti sciolti raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica e simili ben chiusi per impedirne la dispersione. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti al di fuori dei contenitori personali utilizzati per la raccolta porta a porta;
 - e) per una migliore razionalizzazione del Servizio in relazione agli andamenti stagionali e turistici, i detentori di più contenitori dedicati (alberghi, esercizi commerciali, campeggi ecc.) utilizzeranno progressivamente il numero di contenitori effettivamente necessari a contenere la quantità di rifiuti da essi prodotti, anche al fine di non disporre per lo svuotamento, un eccessivo numero di contenitori tutti riempiti solo parzialmente;
 - f) al fine di razionalizzare il servizio di raccolta rifiuti nei tratti di strada molto corti o vicoli di dimensioni ridotte o in situazioni comunque che costringano i mezzi addetti allo svuotamento dei contenitori a fermarsi più volte in pochissimo spazio o ad effettuare manovre difficoltose per raggiungere i contenitori da svuotare, ovvero che costringano a manovre lunghe e difficoltose per gli addetti stessi, questi verranno collocati in zone più facilmente raggiungibili. In questi casi dovranno essere individuate zone o predisposti accorgimenti tali da limitare al massimo i disagi alla cittadinanza;
 - g) se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti. I sacchi dovranno avere un peso massimo di kg 30. I sacchi devono essere posti vicino al numero civico dell'utente, ai lati del piano stradale, senza comunque che costituiscano pericolo o intralcio alla circolazione, nel giorno e orario programmato.
3. Rifiuti urbani interni ingombranti:
- a) i rifiuti ingombranti non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né possono essere abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento e la asportazione hanno luogo secondo le modalità indicate dal Gestore del Servizio;
4. Rifiuti urbani pericolosi:
- i rifiuti urbani identificati come pericolosi, vale a dire i rifiuti aventi titolo 20 e indicati come pericolosi nel CER (quelli identificati dall'asterisco), sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:
- a) appositi contenitori ubicati presso i rivenditori convenzionati con il Gestore del servizio o altri soggetti pubblici (es i farmaci scaduti);
 - b) presso l'ecocentro.

Art. 13. Raccolta

1. Individuazione

- a) Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni viene svolto nell'ambito del territorio dell'Unione, entro la zona di raccolta stabilita contrattualmente;
- b) i limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono con i perimetri deliberati dall'Assemblea e come indicato dal D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993, art. 59;
- c) si considerano non servite le zone ubicate all'esterno del perimetro di svolgimento del servizio.

2. Sistemi di raccolta

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è organizzato nei centri abitati, nelle frazioni, negli insediamenti sparsi, e nei centri commerciali e produttivi integrati, attraverso la raccolta domiciliare.

3. Raccolta RSU fuori perimetro

L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire con conferimento diretto all'ecocentro o con altre modalità indicate nel capitolato di appalto.

Art. 14.**Pulizia e disinfezione dei contenitori**

1. Il Gestore del Servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori eventualmente installati sul territorio nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.
2. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze e, comunque, almeno una volta al mese.
3. Il Gestore del Servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art. 15.**Periodicità della raccolta**

1. In tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, giorni fissi prestabiliti e comunicati all'Utenza. Il Presidente dell'Unione con propria ordinanza fisserà i programmi di raccolta, nonché i relativi orari.
2. Particolari forme di organizzazione verranno predisposte dal Gestore del Servizio in caso di festività infrasettimanali, festività doppie, o triple.

Art. 16.**Divieto di accesso nelle proprietà private**

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.
2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del Servizio, gli interessati potranno ottenere autorizzazione per il deposito, dei rifiuti all'interno della proprietà stessa. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento.
3. In questi casi di interesse del Servizio, i rifiuti possono essere raccolti anche all'interno della proprietà stessa. L'Utente dovrà garantire l'accesso alla proprietà.
4. L'Unione e il Gestore del Servizio, in ogni caso, non assumono alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 17.**Trasporto**

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa sullo smaltimento dei rifiuti, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie e ambientali di cui ai principi del presente Regolamento.
2. I veicoli utili per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Unione per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico, quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.
3. Con ordinanza dell'Unione possono essere disposti divieti di sosta o di fermata in prossimità dei contenitori di rifiuti, onde permetterne la raccolta. Tali divieti sono limitati agli orari stabiliti per la raccolta o per le

attività di spazzamento e pulizia caditoie.

4. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - a. le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
 - b. il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.

Art. 18.

Pesata dei rifiuti urbani

1. La pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero e allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.
2. L'Unione può adottare sistemi che permettano la pesata intermedia dei rifiuti (cioè durante la fase di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani), al fine di stabilire eventuali dettagli sui flussi e sul servizio stesso.

Art. 19.

Sacchi per l'asporto merci

1. Ai sensi degli articoli 3 ter, 179 e 182 ter del dlgs 152/2006, è vietato a tutti gli esercenti di attività commerciali e artigianali che operano sul territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante, fornire ai consumatori, per l'asporto delle merci acquistate, sacchetti che non rientrino nelle tipologie di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 2/2012, convertito in legge n. 28/2012. E' quindi vietata la fornitura di sacchetti che non appartengano alle seguenti tipologie:
 - a) sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432-2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati (CIC-Certiquality, Din Certco, Vincotte);
 - b) sacchi riutilizzabili realizzati con polimeri diversi da quelli sub a), che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi; sacchi riutilizzabili realizzati con polimeri diversi da quelli sub a), che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati ad altri usi. Tali sacchi devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare.
2. Per tali violazioni si applica la sanzione amministrativa specifica. Le azioni di controllo sono svolte dagli stessi Funzionari preposti ai controlli in materia di gestione dei rifiuti, come specificato nel successivo art. 79, e dalle Forze dell'Ordine preposte al controllo in materia di commercio.

Art. 20.

Contenitori per la raccolta

1. È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'Unione. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, gli utenti possono inoltrare motivata richiesta all'Unione.
2. I contenitori verranno forniti a cura o onere dell'Unione o del Gestore. L'Unione, può richiedere che una data categoria di utenti sia dotata di una tipologia definita di contenitori o sacchi.
3. In caso di rottura o sparizione dei contenitori, è cura e onere degli Utenti provvedere alla loro sostituzione o riparazione.
4. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o

malagevole il servizio di raccolta.

5. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sentita l'Amministrazione, da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.
6. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare l'Unione e il Gestore del servizio con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica a loro carico.

Art. 21. Sacchi per la raccolta

1. Per la raccolta gli Utenti dovranno obbligatoriamente usare i sacchi individuati dall'Unione.
2. I sacchi adibiti alla raccolta del secco indifferenziato dovranno essere di colore grigio parzialmente coprente, in grado di consentire la verifica visiva da parte degli Operatori, per garantire la conformità di quanto in esso inserito e in particolare l'assenza di frazioni recuperabili.
3. Gli Utenti non potranno utilizzare sacchi per la raccolta della frazione vetro.

CAPO II NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 22. Definizione

1. Per i rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o su strade ed aree private soggette ad uso pubblico.
2. Ai fini del presente Regolamento, le attività di gestione dei rifiuti urbani esterni si intendono riferite a:
 - a) aree verdi pubbliche;
 - b) spazzamento e lavaggio stradale;
 - c) contenitori portarifiuti;
 - d) rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali.

Art. 23. Raccolta, spazzamento e trattamento

1. I servizi di raccolta, trattamento e spazzamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati rispettivamente dai Gestori preposti e dall'Ente, entro il perimetro definito da apposita deliberazione dell'Assemblea.
2. La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere esclusivamente:
 - a) le strade e piazze classificabili comunali ai sensi del D.Lgs. 30/4/1992;
 - b) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati).
3. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrali all'interno delle

zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti interni e in particolare nelle seguenti aree:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi comunali anche coperti, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.

Art. 24.

Modalità di espletamento del servizio

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili.
2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.
3. Il servizio di pulizia delle strade comprende lo spazzamento da muro a muro, ossia comprende la strada e i marciapiedi
4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
6. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.
7. Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti urbani più prossimi oppure in punti di stoccaggio provvisorio indicati dal Servizio.
8. L'Unione potrà attivare ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare l'utilizzo di mezzi meccanizzati dei servizi di pulizia stradale.

Art. 25.

Cestini stradali

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Comune provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.
2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.
4. E' vietato danneggiare o ribaltare tali contenitori, apporvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Art. 26.

Pulizia e disinfezione delle fontane e delle caditoie stradali

1. E' assicurata la pulizia di fontane e fontanelle poste su aree pubbliche nonché la pulizia e la disinfezione dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento

Art. 27.**Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico (recintate e non), nonché i terreni non edificati (qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi), devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Presidente dell'Unione, sentito il Servizio di Igiene Pubblica e l'ARPAS, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 28.**Pulizia dei mercati**

1. I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal Servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.
3. E' fatto obbligo agli operatori dei mercati su area pubblica di rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) I rifiuti prodotti durante l'attività del mercato devono essere depositati negli appositi contenitori predisposti e gestiti dal Servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti;
 - b) I rifiuti prodotti dovranno essere suddivisi prima del loro deposito negli appositi contenitori, nelle tipologie previste e seguendo le modalità indicate per ogni tipologia;
 - c) Il conferimento potrà avvenire solo nel corso dell'ultima ora di svolgimento del mercato, salvo allontanamento dell'operatore dal posteggio prima dell'orario di chiusura del mercato.

Art. 29.**Aree occupate da pubblici esercizi**

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

Art. 30.**Aree adibite a luna-park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tale scopo, prima del rilascio della autorizzazione, dovranno dimostrare di avere un contratto con chi gestisce la pulizia delle aree pubbliche o, qualora vogliano provvedere direttamente alla pulizia delle aree, prestare apposite garanzie concordate con l'Unione.
2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc... o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc... su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli Uffici Comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, e a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.
3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore del Servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di Regolamento.

Art. 31.**Raccolta delle carogne animali**

1. Le carogne animali rinvenute sulle aree pubbliche sono raccolte dal Gestore del Servizio integrato dei rifiuti urbani o da altra ditta specializzata incaricata dall'Unione.
2. Le carogne animali rinvenute sulle aree private devono essere raccolte e smaltite a cura e onere del proprietario dell'area. In caso di inadempienza e ove la presenza della carogna animale diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco del Comune competente per territorio emette propria ordinanza in danno dei soggetti interessati e ne intima la rimozione. Nel caso di inosservanza alla stessa, l'Unione su richiesta del Sindaco dispone, con le modalità di cui al comma 1, i lavori di raccolta e avvio allo smaltimento delle carogne animali, con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi.
3. La fase di raccolta e trasporto delle carogne animale deve avvenire mediante mezzo apposito per tale attività, dotato dei presidi tecnologici previsti dalla normativa, e successivo conferimento per lo smaltimento in impianti autorizzati.

Art. 32.**Rifiuti da attività di volantinaggio**

1. Sono vietati:
 - a. la distribuzione di volantini e opuscoli nelle vie, nelle piazze e in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, nonché sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture, inclusa la distribuzione ai conducenti o ai passeggeri delle auto in prossimità dei semafori o degli incroci;
 - b. l'affissione non autorizzata di stampati pubblicitari di qualsiasi tipo sui pali dell'illuminazione pubblica, sulla segnaletica stradale, sugli alberi, sui muri nonché su qualsiasi altra struttura ubicata in luogo pubblico;
 - c. il lancio di buoni sconto, biglietti omaggio e materiale pubblicitario di qualsiasi natura in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico.
2. Potrà essere effettuata attività di volantinaggio in occasione di eventi religiosi, celebrativi / commemorativi, politici, sindacali ecc.
3. L'autorizzazione per l'attività di volantinaggio si intende rilasciata solo a seguito del pagamento dell'eventuale tariffa per la gestione dei rifiuti urbani esterni prodotti e la pulizia / spazzamento delle strade interessate, oltre all'imposta comunale di pubblicità e/o diritti di segreteria per l'istruttoria della pratica,

come sarà disciplinato nei dettagli da specifica determinazione dirigenziale dell'Unione.

4. E' consentita, nel rispetto della normativa, la distribuzione di materiale pubblicitario "porta a porta" con deposito nella cassetta della posta. Per le cassette postali ubicate all'esterno degli immobili, l'inserimento potrà avvenire solo nel caso in cui la cassetta abbia il volume per contenere tale materiale, che non deve fuoriuscirne o caderne.

Art. 33.

Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, a operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.
2. Qualora dette operazioni avvengono per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore del Servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 34.

Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicata e grosse precipitazioni

1. In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, lo spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.
2. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio, finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.
3. In caso di forti precipitazioni, i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell'acqua.

Art. 35.

Pulizia e spazzamento delle strade da parte dei frontisti

1. Ogni singolo Comune sensibilizzerà gli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, alla pulizia e allo spazzamento del tratto di strada (per la larghezza di metà della carreggiata) e dei marciapiedi (per l'intera larghezza di essi) e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.
2. Mediante specifica ordinanza, ogni singolo Comune può prevedere l'obbligo dell'intervento di cui sopra.
3. In tali casi, il Comune disciplinerà le modalità di conferimento dei rifiuti raccolti da parte dei singoli cittadini, mediante l'adozione di sacchi specifici o altre soluzioni.

Art. 36.

Asporto degli scarichi abusivi

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, l'Unione accerterà, tramite il comando di Polizia Municipale, l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.
2. In caso di inadempienza il Presidente dell'Unione, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti. Trascorso inutilmente tale termine, o in alternativa

all'ordinanza, il Servizio pubblico eseguirà con urgenza, direttamente o mediante impresa privata, i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

Art. 37.

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute a evitare che gli animali sporchino con le loro feci, i marciapiedi e i percorsi pedonali in genere. E' fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra pulire il suolo pubblico qualora venga imbrattato.
2. Eventuali modalità e sanzioni per gli inadempienti saranno rese note con apposite ordinanze presidenziali.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 38.

Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e a uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali del presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza presidenziale, per regolare questo servizio di gestione dei rifiuti.
2. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al Gestore del Servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree, sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene e di Polizia Locale, le successive circolari e leggi regionali inerenti i rifiuti urbani e assimilati.
4. Modalità particolari per l'applicazione di determinate disposizioni del presente Regolamento e/o di normative specifiche in materia di rifiuti, nonché eventuali sanzioni amministrative da comminarsi agli inadempienti, saranno rese note con apposite ordinanze presidenziali.

CAPO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 39.

Beni durevoli - RAEE

1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta, a cura del detentore. Devono comunque essere raccolti in modo separato dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l'integrità dell'apparecchiatura, nel rispetto del D.M. n. 185/2007 e del D.M. n. 65/2010.
2. L'Unione promuove accordi di programma tra le imprese che producono i beni di cui al comma 1, quelle che li immettono al consumo, anche in qualità di importatori, e i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono:
 - a) l'individuazione di centri di raccolta;
 - b) il recupero ed il riciclo dei materiali costituenti i beni;

- c) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.
3. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 151/2005 che nel presente Regolamento sono identificate dall'allegato I ed esemplificate nell'allegato II.
 4. I produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli, sulla base degli accordi di programma stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 151/2005.
 5. L'Unione individua nella rete degli ecocentri i punti di raccolta dei beni durevoli. I cittadini potranno consegnare i beni di cui intendono disfarsi presso tali strutture.
 6. L'Unione attiva, inoltre, tramite il Gestore del Servizio pubblico, una raccolta di tali beni a chiamata. Il Cittadino che intende disfarsi di beni durevoli può chiamare il Gestore del Servizio pubblico e concordare la data e le forme di raccolta.

Art. 40.

Rifiuti pericolosi a rischio infettivo

1. Oltre agli studi medici di vario tipo, ai sensi dell'articolo 40 "Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese" della legge 214/2011, i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) devono provvedere in proprio alla gestione e allo smaltimento di tali rifiuti.

Art. 41.

Oli e grassi vegetali ed animali esausti

1. Chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti deve conferirli al Consorzio obbligatorio nazionale direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti.
2. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni in materia di smaltimento.
3. E' facoltà dell'Unione o delle singole Amministrazioni Comunali effettuare un censimento delle utenze non domestiche che utilizzano oli e grassi vegetali e animali, allo scopo di verificare l'adesione al Consorzio e l'effettuazione corretta della raccolta differenziata di tale frazione di rifiuto. Il mancato rispetto del presente articolo comporterà la sanzione relativa.

Art. 42.

Rifiuti di beni in polietilene

1. A decorrere dalla data di istituzione del Consorzio per il recupero del polietilene, chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio.

Art. 43.

Rifiuti speciali

1. **Disposizioni di carattere generale.** I produttori dei rifiuti speciali non assimilati dal presente Regolamento, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere a

un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente Regolamento.

2. Il Gestore del Servizio potrà assicurare con la sua organizzazione, a richiesta, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali.
3. E' fermo l'obbligo del produttore di rifiuti speciali, di provvedere a sue spese allo smaltimento.
4. Ove il Gestore del Servizio, con la propria organizzazione, possa provvedere allo smaltimento di tali rifiuti, il produttore, tramite convenzione, può consegnarli al Gestore del Servizio.

Art. 44.

Rifiuti cimiteriali

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali.
2. Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 254/2003, dal D.P.R. 285/1990 "Regolamento di polizia mortuaria", alle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998 e alle altre leggi o regolamenti nel campo della polizia mortuaria.
3. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
4. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 3 sono urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno del cimitero. Rientrano tra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
5. In ogni caso, i rifiuti metallici le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale interno o esterno del cimitero, e successivamente avviati al recupero.
6. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell'articolo 52 del citato D.P.R. 285/1990.

Art. 45.

Rifiuti inerti (non pericolosi)

1. Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nell'articolo 184 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 152/2006 (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
 - a) i materiali provenienti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - b) gli sfridi di materiali da costruzione;
 - c) i materiali ceramici cotti;
 - d) i vetri di tutti i tipi;
 - e) le rocce e materiali litoidi da costruzione (disciplinati dall'articolo 186 del D.Lgs. 152/2006).
2. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento di questi rifiuti è a totale carico del produttore. Essi non possono essere consegnati al servizio pubblico di raccolta.
3. Chiunque intenda avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, all'atto della comunicazione di inizio lavori al competente ufficio tecnico comunale, deve indicare la discarica autorizzata presso la quale verranno conferiti gli inerti, oppure allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto

di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di riutilizzo degli inerti nell'ambito dello stesso cantiere; inoltre deve versare una cauzione pari al costo dello smaltimento fino ad un importo massimo di Euro 500,00 che sarà restituita previa presentazione del documento attestante l'avvenuto conferimento ovvero della dimostrazione del concreto riutilizzo degli inerti in cantiere.

Art. 46.

Reflui derivanti dalle attività di lavaggio dei contenitori dei rifiuti

1. Il gestore del servizio smaltisce le eventuali acque di lavaggio dei contenitori usati per la raccolta, avvalendosi della rete fognaria e/o dell'impianto centralizzato di depurazione nel rispetto della normativa antinquinamento idrico e della normativa regionale, delle deliberazioni dell'autorità competente che stabiliscono gli standard di accettabilità degli scarichi defluenti nella pubblica fognatura.

Art. 47.

Rifiuti pericolosi

1. Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani.
2. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività.

Art. 48.

Rifiuti di amianto

1. Il presente regolamento si applica anche ai rifiuti raccolti in ambito urbano contenenti amianto. I rifiuti contenenti amianto sono pericolosi.
2. I rifiuti di amianto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata. Tali rifiuti, pertanto non possono essere avviati ad altre forme di smaltimento né essere destinati ad eventuali recuperi, ricicli, riutilizzi.

CAPO IV

GESTIONE DI RIFIUTI URBANI RECUPERABILI, ASSIMILATI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Art. 49.

Conferimento ai fini della raccolta differenziata, di materiali destinati al recupero

1. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuti:
 - A) **Rifiuti urbani interni, domestici, anche ingombranti, e assimilati RSU non pericolosi:**
 - a1) ingombranti metallici;
 - a2) ingombranti legnosi;
 - a3) ingombranti vari;

- a4) beni durevoli per uso domestico;
 - a4-1) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - a4-2) frazione umida;
 - a4-3) lavatrici e lavastoviglie;
 - a4-4) condizionatori d'aria;
 - a5) rifiuti di beni in polietilene;
 - a6) frazione umida;
 - a6-1) scarti cucina e attività di ristorazione;
 - a6-2) scarti di attività orto-frutta;
 - a7) frazione secca, rifiuti cartacei, plastica, metallici, legnosi e tessuti;
 - a8) alluminio;
 - a9) carta;
 - a10) metallici ferrosi;
 - a11) legno;
 - a12) plastica;
 - a13) vetro;
 - a14) tessuti;
- B) Rifiuti urbani esterni:**
- b1) rifiuti vegetali;
 - b1-1) scarti potature;
 - b1-2) sfalci e foglie;
- C) Rifiuti urbani pericolosi:**
- c1) pile;
 - c2) farmaci;
 - c3) prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F" e/o "TV" e/o "Xn" e/o "Xi";
 - c4) (CER 20 01 27) Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose;
 - c5) (CER 20 01 13) Solventi;
 - c6) (CER 20 01 17) Prodotti fotochimici;
 - c7) (CER 20 01 19) Pesticidi;
 - c8) (CER 20 01 21) Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- D) Rifiuti provenienti da attività del "fai da te domestico":**
- d1) oli minerali esausti;
 - d2) accumulatori al piombo;
 - d3) pneumatici;
 - d4) inerti, manufatti ceramici;
- E) Rifiuti di imballaggio:**
- e1) carta;
 - e2) legno;
 - e3) metalli;
 - e4) plastica;
 - e5) vetro;
 - e6) tessuti;
- F) Altri rifiuti con gestione differenziata:**
- f1) teli plastici di uso agricolo (serre, pacciamature);
 - f2) contenitori di fitofarmaci, fertilizzanti;
 - f3) supporti informatici;
 - f4) oli e grassi vegetali ed animali esausti;
 - f5) piccoli elettrodomestici;
 - f6) lampade esauste.
 - f7) cartucce d'inchiostro e toner, esausti.

2. Tutti i materiali recuperabili separatamente non potranno più essere conferiti nei contenitori per rifiuti urbani.
3. Le frazioni di rifiuti per cui è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite con le modalità previste dal gestore del servizio come di seguito specificato:
 - a) ad ogni tipologia di materiale da raccogliere corrisponde un contenitore di colore specifico e riportante la scritta del residuo al quale destinato;
 - b) è vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti, o delle altre modalità indicate dal gestore del Servizio;
 - c) è altresì vietato introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato.

Art. 50.

Raccolta differenziata delle varie frazioni di rifiuto

1. I rifiuti possono essere conferiti:
 - in appositi contenitori, personali per il sistema domiciliare o stradali per eventuali raccolte di prossimità;
 - in apposite buste. La raccolta avviene con il sistema domiciliare (porta a porta);
 - direttamente presso l'ecocentro.
2. I contenitori di cui al comma precedente possono essere diversi per ognuno dei rifiuti indicati e devono essere contrassegnati con istruzioni scritte e colori diversi in modo da agevolare il conferimento.
3. Di regola i contenitori possono essere sistemati a cura del Gestore del Servizio all'interno o all'esterno delle scuole, uffici pubblici, supermercati, centri direzionali, ristoranti e in genere di luoghi in cui si producano i rifiuti in questione in quantità ragguardevole.
4. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferite a cura degli utenti mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. È vietato depositare i materiali all'esterno dei contenitori. I materiali devono essere depurati da sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.
5. La raccolta avviene con una frequenza tale da permettere il conferimento continuo da parte dell'utente.
6. I contenitori personali devono essere lavati e disinfettati periodicamente dagli utenti stessi, mentre quelli stradali devono essere lavati a cura del Gestore del Servizio.

Art. 51.

Raccolta differenziata di plastica in pellicole

1. Il Servizio promuove la raccolta dei teli di pacciamatura impiegati nelle pratiche agricole. L'utente che necessita smaltire tale prodotto può rivolgersi al Gestore del Servizio per avere tutte le indicazioni del caso.
2. In generale il materiale, perché possa essere ritirato, non deve essere eccessivamente sporco di terra o essere frammisto di altri materiali.
3. Il servizio può essere effettuato, di norma durante tutto l'arco dell'anno.
4. L'utente deve conferire tali materiali presso l'ecocentro. Eventuali variazioni delle modalità sono adeguatamente rese pubbliche.

Art. 52.

Raccolta differenziata di cassette in plastica

1. Il Servizio promuove la raccolta delle cassette in plastica residuali da vari utilizzi.
2. Se possibile, qualora accettate dalle piattaforme Conai - Corepla, le cassette in plastica saranno raccolte congiuntamente agli imballaggi in plastica, nel circuito ordinario di raccolta. Qualora tale soluzione non

risultati percorribile, il Servizio predisporrà specifica e separata raccolta secondo modalità che saranno definite (conferimento presso ecocentri, presso punti di conferimento sul territorio, specifico circuito di raccolta ecc.).

Art. 53.

Raccolta differenziata della frazione verde

1. La frazione verde proveniente da giardini privati (o da aree private a qualunque funzione destinate), non è oggetto di raccolta differenziata da parte del servizio pubblico. Pertanto, gli utenti dovranno provvedere in maniera autonoma all'avvio al compostaggio o ad adeguata forma di recupero nel rispetto della normativa. Essa potrà essere conferita negli ecocentri o essere oggetto di raccolte a domicilio con le modalità e le tariffe determinate dall'Amministrazione.
2. Il conferimento del verde negli ecocentri, sempre con le modalità e le tariffe determinate dall'Amministrazione, sarà consentita anche alle imprese specializzate del settore, che si occupano di manutenzione per conto di terzi.
3. I giardini privati non concorrono a formare la superficie oggetto di tassazione o tariffa.
4. L'Amministrazione promuoverà iniziative per illustrare il compostaggio della frazione verde da parte dello stesso utente e il reimpiego dell'ammendante prodotto per migliorare le caratteristiche organiche del giardino origine.
5. Gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico comunale, saranno raccolti dal Gestore del Servizio secondo una specifica procedura che sarà definita dall'Amministrazione Comunale, in modo da minimizzare tempi di permanenza sul suolo pubblico e ridurre eventuali disagi ai cittadini.

Art. 54.

Compostaggio domestico

1. Per garantire forme alternative di riutilizzo dei rifiuti organici, viene incentivata l'attività di compostaggio domestico, attraverso l'impiego di composte o di altri sistemi ritenuti analoghi per risultato. In presenza di tali modalità è possibile l'inserimento di forme di agevolazione nel "Regolamento TaRES".
2. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.
3. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

Art. 55.

Raccolta differenziata della frazione organica

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) è finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. Il conferimento della frazione umida (rifiuto organico CER 200108) dei rifiuti urbani deve essere effettuato obbligatoriamente in appositi sacchetti in materiale biodegradabile a perdere, dotati di certificazione "compostabile" rilasciata da organismi accreditati (CIC Consorzio Italiano Compostatori - Certquality, Din Certco, Vincotte). I sacchetti vengono forniti con dotazione e modalità di distribuzione definite e adeguatamente comunicate dall'Unione nell'ambito della specifica compagna di informazione.
3. I condominii pluriutenze, secondo le modalità definite dall'Unione, sono dotati di contenitori carrellati di idonee dimensioni, di volume adeguato a soddisfare le esigenze, che dovranno essere collocati all'interno

della proprietà condominiale ed esposti, a cura dell'utenza, sul suolo pubblico per consentire la raccolta, nei punti che saranno indicati dall'Unione o dal Gestore.

4. Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido, (alimentari, frutta-verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense etc.) devono conferire i rifiuti in contenitori forniti dall'Unione o dal soggetto Gestore; tali contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'utenza stessa ed esposti entro l'orario stabilito per la raccolta. Alle utenze specifiche sono forniti sacchi di materiale biodegradabile (come di sopra specificato) da utilizzarsi quali fodere dei contenitori, con dotazione e modalità di fornitura/distribuzione definite e adeguatamente comunicate dall'Unione nell'ambito della specifica compagna di informazione.
5. E' possibile il conferimento della frazione verde, all'interno del normale circuito dell'umido solo in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso) e comunque tali da essere perfettamente racchiuse nei contenitori personali utilizzati per tale raccolta.
6. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dall'Unione o dal Gestore del servizio e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.

Art. 56.

Raccolta differenziata delle pile

1. Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori interni, sparsi per il territorio comunale, sistemati presso i punti vendita delle pile e batterie.
2. E' fatto obbligo ai punti vendita individuati dal Servizio, accettare e installare al loro interno i contenitori previsti per la raccolta. In caso di non accettazione, è prevista una sanzione amministrativa.

Art. 57.

Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

1. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori posizionati presso le farmacie.
2. E' fatto obbligo alle farmacie individuate dal Servizio, accettare e installare al loro interno i contenitori previsti per la raccolta. In caso di non accettazione, è prevista una sanzione amministrativa.
3. I Farmacisti sono obbligati a fornire, agli Utenti, informazioni sulla raccolta differenziata dei medicinali scaduti e in particolare sull'inutilità e, anzi, sul danno economico derivante dall'inserimento degli imballaggi in cartone e del bugiardinio all'interno degli appositi contenitori.

Art. 58.

Raccolta differenziata delle siringhe

1. Siringhe, aghi e oggetti taglienti abbandonati, sono raccolti con specifico servizio di raccolta.

Art. 59.

Rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti, possono essere conferiti secondo uno dei seguenti modi:
 - a) direttamente da parte del detentore all'ecocentro;
 - b) ritirati dal Gestore del servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dall'Amministrazione;
 - c) consegnati a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

Art. 60.
Rifiuti pericolosi e rifiuti particolari di origine domestica

1. Le attività commerciali che effettuano vendita di prodotti contenenti sostanze pericolose, inseriti nell'elenco di cui ai punti successivi, devono essere dotate di contenitori per la raccolta di tali prodotti usati, con ritiro del vecchio a seguito dell'acquisto del nuovo e garantire il corretto smaltimento dei rifiuti raccolti.
2. Allo scopo di assicurare che l'acquisto di un prodotto nuovo corrisponda al ritiro del vecchio prodotto (cioè del rifiuto), le attività commerciali di cui sopra dovranno mettere in pratica efficaci sistemi che comprendano, eventualmente, anche un sistema di cauzione. Nel caso che le dimensioni dell'attività commerciale, o la sua organizzazione, non lo consentano, la raccolta potrà essere effettuata presso l'ecocentro, a seguito di specifica convenzione con l'Unione.
3. Per le tipologie di rifiuti individuati, dovranno essere tenuti dei registri con le indicazioni delle quantità in ingresso dei prodotti nuovi e le quantità in uscita dei rifiuti. Tali registri dovranno essere a disposizione per controlli da parte dell'Unione, dell'Amministrazione Comunale o altri Enti di controllo.
4. Devono essere osservate le indicazioni di cui sopra per le seguenti tipologie di rifiuti:
 - a. batterie per autotrazione;
 - b. olio idraulico;
 - c. pneumatici.
5. Il rispetto delle indicazioni di questo articolo rappresentano condizioni essenziali per l'esercizio dell'attività commerciale: la mancata osservanza di tali indicazioni comporterà la chiusura dell'attività commerciale con apposita Ordinanza del Sindaco.
6. Entro 1 mese dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i competenti Uffici dell'Unione provvederanno al controllo del rispetto del presente articolo: in caso di "non conformità" rilevate e conseguente richiesta formale di adeguamento, l'attività commerciale avrà 30 giorni di tempo da tale comunicazione per provvedere. In caso di reiterato mancato rispetto delle attività richieste, tale comportamento sarà considerato "mancata osservanza" del presente articolo, con le conseguenze illustrate nel punto 5 del presente articolo.

TITOLO III GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 61. Definizioni

1. Valgono le seguenti definizioni:
 - a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore o all'utilizzazione, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
 - e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006, esclusi i residui della produzione.

Art. 62. Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi

1. I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono, nel territorio dell'Unione:
 - a) incentivare e promuovere la prevenzione alla fonte delle quantità e delle pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attraverso iniziative volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo degli imballaggi;
 - b) promuovere la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso tutte le forme possibili, anche con incentivo economico, di recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. I produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono responsabili in base al principio europeo "chi inquina paga" per cui è obbligo di ciascun operatore economico garantire che il costo della raccolta, valorizzazione ed eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia da questi sostenuto, secondo il principio della responsabilità condivisa, in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato e che il Gestore del Servizio ritira.
3. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generato dal consumo dei propri prodotti.
4. I produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e secondari e degli altri rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo.
5. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio terziari su superfici private nonché all'obbligo del ritiro, i produttori possono:
 - a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
 - b) aderire ad uno dei Consorzi nazionali;
 - c) mettere in atto un sistema cauzionale sull'imballaggio per incentivarne la restituzione.

6. Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati terziari nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.
7. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:
 - a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio terziari;
 - b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
 - c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
 - d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
 - e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio terziari.
8. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti di raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

Art. 63.

Modello unico dichiarazione ambientale

1. I produttori, gli utilizzatori di imballaggio nonché i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio devono comunicare annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70 (MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE) i dati di rispettiva competenza, riferiti all'anno solare precedente, relativo al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

Art. 64.

Imballaggi del consumatore

1. Gli imballaggi del consumatore sono raccolti dal Servizio pubblico.
2. I consumatori devono conferire obbligatoriamente in maniera differenziata gli imballaggi di cui intendono disfarsi secondo le modalità indicate dal Gestore del Servizio pubblico.
3. È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

**TITOLO IV
TASSA / TARIFFA**

Art. 65.

Tassa / tariffa Rifiuti e Servizi per lo smaltimento dei rifiuti urbani

1. Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, nelle sue varie fasi è dovuto all'Unione il pagamento della relativa tassa Rifiuti e Servizi (nel seguito RES) istituita ai sensi del dall'articolo 14 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011). Fino a quando il relativo servizio di riscossione della RES non verrà trasferito all'Unione, i Comuni dovranno provvedere alla riscossione per proprio conto e al suo successivo versamento all'Unione.
2. La tassa in argomento viene disciplinata dalle norme contenute nel "Regolamento per l'applicazione della tassa RES" che ogni Comune dovrà emanare per l'anno 2013. Fino a quando il servizio non verrà trasferito all'Unione, ogni Comune applicherà il proprio Regolamento.
3. Nel rispetto dell'articolo 238 del D.Lgs. 152/2006, la tariffa sarà implementata con i tempi e i modi previsti da specifici decreti attuativi e/o da norme relative.

TITOLO V RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI

Art. 66.

Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

1. Il Servizio, nel promuovere la raccolta differenziata, si può avvalere anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all' art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266.
2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono, in accordo con l'Unione e il Gestore del Servizio, contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

Art. 67.

Il riconoscimento e l'autorizzazione

1. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
2. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma 1, concordino con L'Unione, territorialmente competente, gli ambiti cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.
3. Le Associazioni, di cui al comma 1, vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.
4. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili della raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

Art. 68.

Principi gestionali e requisiti

1. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:
 - arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - osservare le vigenti norme di sicurezza, vevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
 - non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di gestione dei rifiuti urbani.
2. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione di suolo pubblico.
3. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta

di collaborazione.

4. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei materiali.

Art. 69.

Condizioni operative

1. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:
 - frazione secca (carta, cartone, plastica);
 - vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
 - alluminio in forma di lattine per liquidi;
 - metalli;
 - rifiuti ingombranti di origine domestica;si fa espresso divieto di raccolta di:
 - frazione umida dei rifiuti urbani;
 - verde da giardino;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti speciali assimilati;
 - oli e batterie auto.
2. Le iniziative delle associazioni di volontariato dovranno essere attivate e concordate con il Gestore del Servizio, non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.
3. Per le attività di raccolta differenziata, e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.
4. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.
5. Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni e incentivi agli utenti con riguardo alla tassa sui rifiuti.

Art. 70.

Coinvolgimento degli utenti

1. Per una migliore gestione dei rifiuti, l'Unione e il Gestore del Servizio adottano ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

Art. 71.

Incentivi

1. L'Unione incentiverà le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani e assimilati con:
 - a) attestati di benemeranza: saranno conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
 - b) premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;

- c) sgravi sulla tassa rifiuti: commisurati al beneficio effettivo, per l'Unione, ottenuto dalla raccolta differenziata.

Art. 72.

Riscontri e divulgazione dei risultati

1. L'Unione dei Comuni fornirà informazioni ai Cittadini, nelle forme opportune, dei risultati quantitativi ed economici della differenziata, dei dati consuntivi.

TITOLO VI GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 73. Principi fondamentali

1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai seguenti principi:
 - a) essere ispirata al principio di uguaglianza del diritto dei cittadini;
 - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - e) garantire la partecipazione e l'accesso dei Cittadini alla prestazione del servizio secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 74. Standard di qualità

2. Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio sono stabiliti dall'Assemblea sulla base dei seguenti fattori:
 - a) continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;
 - b) completezza e accessibilità dell'informazione all'utente;
 - c) termine massimo di risposta ai reclami;
 - d) sicurezza degli impianti;
 - e) rumorosità dei mezzi impiegati;
 - f) numero del personale addetto;
 - g) conformazione urbanistica e orografica delle zone interessate dal servizio;
 - h) caratteristiche delle zone industriali e artigianali;
 - i) densità media della popolazione;
 - l) densità media di uffici e servizi;
 - m) eventuali altri, in corrispondenza delle caratteristiche peculiari dell'Unione.
3. Con l'indicazione degli standard di cui al comma precedente sono indicati anche i metodi per la comparazione tra obiettivi e risultati e gli indici per la loro verifica.
4. Per la verifica dei risultati e della gestione complessiva del servizio, l'Unione usufruisce del servizio di controllo interno (o nucleo di valutazione).
5. I risultati sono comunicati alla Enti competenti.
6. Gli standard sono aggiornati di regola entro il mese di luglio ogni anno, anche sulla base delle indicazioni contenute nella relazione consuntiva predisposta dal Comitato Esecutivo entro il 30 giugno.

Art. 75. Informazioni e comunicazioni all'utente

1. Il Servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la Struttura Organizzativa responsabile del Servizio stesso e tramite l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.
2. La Struttura Organizzativa e l'Ufficio di cui al comma precedente ricevono i reclami e le proposte dei cittadini, provvedendo entro 30 giorni a fornire risposta al richiedente ovvero consegnando tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.
3. L'Unione, di concerto con il Gestore del Servizio nonché delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per

garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei Cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale della conservazione dell'ambiente.

4. L'Unione, anche tramite sondaggi di opinione e campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e a informare di tali risultati la Provincia e i cittadini.

Art. 76.

Forme di gestione

1. Le attività di gestione dei rifiuti vengono esplicate dall'Unione tramite l'Autorità di Ambito Ottimale Territoriale (dal momento della sua attivazione) e mediante il Gestore del Servizio.
2. Il Gestore del Servizio è tenuto a fornire all'Unione tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza per il successivo inoltro alla Provincia e alla Regione.

Art. 77.

Gestione del servizio tramite soggetto affidatario

1. I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti e iscritte all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
2. Vi è l'obbligo del rispetto dei principi fondamentali e degli standard fissati ai sensi dei precedenti articoli.
3. Ogni altro profilo dei rapporti tra l'Unione e Gestore del Servizio sono regolati da specifico contratto di Servizio.

TITOLO VII VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 78.

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

4. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.

Art. 79.

Controlli

1. Rimangono valide le competenze della Polizia Locale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle AA.SS.LL., e della vigilanza ambientale svolta dall'ARPAS.
2. Restano salve le competenze dell'Unione in riferimento all'art. 198 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 80.

Accertamenti

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Locale.
2. Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da Agenti e Funzionari dell'Unione appositamente delegati dal Presidente dell'Unione secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
3. Le sanzioni amministrative aggiuntive sono stabilite negli ammontari minimi e massimi con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione (CDA), rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
4. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie di cui al presente Regolamento devono essere utilizzati per il miglioramento del Servizio ambientale.

Art. 81.

Efficacia del presente regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo le approvazioni di legge e pubblicazione dell'albo Pretorio dell'Unione per 30 giorni consecutivi.
2. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

Art. 82.

Divieti

1. Sono di seguito elencati i principali divieti:
 - a. introdurre materiali estranei negli appositi contenitori o sacchetti di raccolta;
 - b. l'utilizzo per la raccolta del rifiuto umido di sacchetti che non siano in materiale biodegradabile (cioè dotati di certificazione "compostabile" del CIC Consorzio Italiano Compostatori);

- c. esporre fuori dalla propria abitazione o attività, contenitori o sacchetti contenenti rifiuti, al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta;
- d. l'uso improprio dei vari tipi di sacchetti e bidoncini forniti dall'Amministrazione Comunale per la raccolta dei rifiuti;
- e. intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- f. il conferimento di materiali accesi (non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore) nei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- g. accatastare rifiuti nelle vicinanze dei contenitori per rifiuti speciali o introdurre, nei medesimi, rifiuti di natura diversa da quella indicata;
- h. l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spargimento di olio e simili;
- i. ogni forma di cernita o rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio Comunale;
- j. conferire al servizio pubblico comunale rifiuti non differenziati o comunque in difformità alle modalità stabilite nel servizio di raccolta;
- k. il conferimento di rifiuti speciali nei contenitori o nei punti di accumulo destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili;
- l. l'abbandono e/o il deposito di rifiuti solidi urbani di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, al di fuori del circuito di raccolta e, comunque, delle fattispecie previste nel calendario per gli utenti del servizio.
- m. l'abbandono e/o il deposito incontrollato di rifiuti al suolo. Non viene considerato abbandono:
 - i. il deposito delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dal presente Regolamento;
 - ii. il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti;
 - iii. il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei Rifiuti Urbani, tramite compostaggio domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente;
- n. conferire rifiuti urbani nei cestini stradali o in prossimità di essi;
- o. introdurre rifiuti nei pozzetti d'ispezione grigliati stradali e nelle caditoie di raccolta.

Art. 83.
Sistema sanzionatorio

Sanzioni Amministrative con riferimento al D.Lgs. 152/2006

Riferimenti al D. Lgs. 152/2006	Violazione	Sanzione edittale		Oblazione in via breve €	Autorità competente all'ingiunzione
		min.	max.		
		€	€		
Art. 255 comma 1	Abbandono o deposito / immissione nelle acque superficiali o sotterranee di rifiuti non pericolosi	300,00	3.000,00	600,00	Comune
Art. 255 comma 1	Abbandono o deposito / immissione nelle acque superficiali o sotterranee di rifiuti pericolosi	600,00	6.000,00	1.200,00	Comune
Art. 255 comma 2	Titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231 comma 5 (oggetto: cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico di veicoli e di rimorchi)	260,00	1.550,00	517,00	Provincia
Art. 256 comma 7	Mancati adempimenti dei gestori dei centri di raccolta, dei concessionari e dei gestori delle succursali delle case costruttrici per l'alienazione, smontaggio o distruzione di veicoli a motore o di rimorchi di cui all'art. 231 commi 7, 8 e 9 e mancato conferimento di oli e grassi vegetali al consorzio obbligatorio di cui art. 233 commi 12 e 13 e mancato conferimento di rifiuti di beni in PE ai consorzi riconosciuti di cui art. 234 comma 14	260,00	1.550,00	517,00	Provincia
Art. 256 comma 8	Mancati adempimenti degli obblighi di partecipazione ai consorzi nazionali di: oli e grassi vegetali e animali esausti di cui all'art. 233, rifiuti di beni in PE di cui all'art. 234, batterie al piombo esauste di cui all'art. 235, oli minerali usati di cui all'art. 236	260,00	1.550,00	517,00	Provincia
Art. 258 comma 1	Mancata adesione al Sistri e omissione o incompleta tenuta del registro di carico e scarico	2.600,00	15.500,00	5.167,00	Provincia
Art. 258 comma 1	Mancata adesione al Sistri e omissione o incompleta tenuta del registro di carico e scarico ma con dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri e nei formulari tali da consentire la ricostruzione delle informazioni dovute	2.600,00	1.550,00	517,00	Provincia

Art. 258 comma 1	Mancata adesione al Sistri e omissione o incompleta tenuta del registro di carico e scarico: nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti	1.040,00	6.200,00	2.067,00	Provincia
Art. 258 comma 2	Mancato inquadramento di produttori di rifiuti pericolosi in organizzazione che non adempia all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico	15.500,00	93.000,00	31.000,00	Provincia
Art. 258 comma 5bis	Mancata, o incompleta o inesatta, comunicazione annuale della quantità e qualità dei rifiuti di cui all'art. 220 comma 2	2.600,00	15.500,00	5.167,00	Provincia
Art. 258 comma 5ter	Mancata, , o incompleta o inesatta, comunicazione annuale della quantità e qualità dei rifiuti di cui all'art. 189 comma 3	2.600,00	15.500,00	5.167,00	Provincia
Art. 258 comma 5ter	Comunicazione annuale della quantità e qualità dei rifiuti di cui all'art. 189 comma 3 entro 60 giorni dalla scadenza	26,00	160,00	52,00	Provincia
Art. 260 bis comma 1	Omessa iscrizione al Sistri	2.600,00	15.500,00	5.167,00	Provincia
Art. 260 bis comma 2	Mancato pagamento del contributo per l'iscrizione al Sistri per rifiuti non pericolosi	2.600,00	15.500,00	5.167,00	Provincia
Art. 260 bis comma 2	Mancato pagamento del contributo per l'iscrizione al Sistri per rifiuti pericolosi	15.500,00	93.000,00	31.000,00	Provincia
Art. 260 bis comma 3	Omessa compilazione del registro cronologico o della scheda Sistri o fornitura di informazioni incomplete	2.600,00	15.500,00	5.167,00	Provincia
Art. 260 bis comma 3	Omessa compilazione del registro cronologico o della scheda Sistri o fornitura di informazioni incomplete per imprese con meno di 15 dipendenti	1.040,00	6.200,00	2.067,00	Provincia
Art. 260 bis comma 3	Informazioni incomplete del registro cronologico o della scheda Sistri ma con indicazioni tali da non pregiudicare la tracciabilità dei rifiuti	260,00	1.550,00	517,00	Provincia
Art. 260 bis comma 4	Omessa compilazione del registro cronologico o della scheda Sistri o fornitura di informazioni incomplete per rifiuti pericolosi (si aggiunge sospensione da un mese a un anno dalla carica del soggetto cui l'infrazione è imputabile)	15.500,00	93.000,00	31.000,00	Provincia
Art. 260 bis comma 4	Omessa compilazione del registro cronologico o della scheda Sistri o fornitura di informazioni incomplete per rifiuti pericolosi per imprese con meno di 15 dipendenti	2.070,00	12.400,00	4.133,00	Provincia
Art. 260 bis comma	Omessa compilazione del registro	520,00	3.100,00	1.033,00	Provincia

4	cronologico o della scheda Sistri o fornitura di informazioni incomplete per rifiuti pericolosi ma con indicazioni tali da non pregiudicare la tracciabilità dei rifiuti				
Art. 260 bis comma 5	Inadempimenti a ulteriori obblighi del Sistri diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 260	2.600,00	15.500,00	5.167,00	Provincia
Art. 260 bis comma 5	Inadempimenti a ulteriori obblighi del Sistri diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 260 per rifiuti pericolosi	15.500,00	93.000,00	31.000,00	Provincia
Art. 258 comma 4	Trasporti di rifiuti non pericolosi senza adesione al Sistri o senza formulari di identificazione o indicazione di dati incompleti o inesatti	1.600,00	9.300,00	3.100,00	Provincia
Art. 258 comma 4	Trasporti di rifiuti non pericolosi senza adesione al Sistri o senza formulari di identificazione o indicazione di dati incompleti o inesatti ma con dati tali da consentire la ricostruzione delle informazioni dovute	260,00	1.550,00	517,00	Provincia
Art. 258 comma 4	Mancata conservazione o mancato invio alle autorità competenti dei formulari di identificazione	260,00	1.550,00	517,00	Provincia
Art. 260 bis comma 7	Omissione del trasportatore di accompagnamento del trasporto con la copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione	1.600,00	9.300,00	3.100,00	Provincia
Art. 260 bis comma 7	Omissione del trasportatore di accompagnamento del trasporto con la copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione, nel caso che le condotte non pregiudichino la tracciabilità dei rifiuti	260,00	1.550,00	517,00	Provincia
Art. 260 bis comma 9 bis	Violazione di diverse disposizioni dell'articolo o più violazioni della stessa disposizione.	Si applica il doppio della sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave.			Provincia
Art. 261 comma 1	Produttori e utilizzatori di imballaggi che non adempiano all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari	10.000,00	60.000,00	20.000,00	Provincia
Art. 261 comma 2	Produttori e utilizzatori di imballaggi che non provvedono agli obblighi dell'art. 221 comma 3 e non aderiscono ai consorzi di cui all'articolo 223	15.500,00	46.500,00	15.500,00	Provincia
Art. 261 comma 2	Utilizzatori di imballaggi che non provvedono agli obblighi dell'art. 221 comma 4	15.500,00	46.500,00	15.500,00	Provincia
Art. 261 comma 3	Smaltimento in discarica degli imballaggi di cui all'art. 226 comma 1 e immissione sul mercato di imballaggi con concentrazioni di cui	5.200,00	40.000,00	10.400,00	Comune

	all'art. 226 comma 4				
Art. 261 comma 3	Immissione sul mercato di imballaggi privi dei requisiti di cui all'art. 219 comma 5	5.200,00	40.000,00	10.400,00	Comune
Art. 261 comma 4	Immissione sul mercato di imballaggi privi dei requisiti di cui all'art. 226 comma 3	2.600,00	15.500,00	5.167,00	Provincia

Altre sanzioni Amministrative con riferimento agli articoli del presente Regolamento

Riferimenti al Regolamento	Violazione	Sanzione edittale		Oblazione in via breve	Autorità competente all'ingiunzione
		min.	max.		
		€	€		
Art. 19	Consegna da parte delle UND di sacchetti per l'asporto merci non conformi alla normativa	25,00	500,00	50,00	Comune
Art. 28, comma 3, lett. a)	Durante l'attività del mercato non depositava i rifiuti negli appositi contenitori predisposti e gestiti dal Servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti.	25,00	500,00	50,00	Comune
Art. 28, comma 3, lett. b)	Non suddivideva i rifiuti prodotti, prima del loro deposito negli appositi contenitori secondo le tipologie previste.	25,00	500,00	50,00	Comune
Art. 28, comma 3, lett. c)	Conferiva i rifiuti prodotti prima dell'ultima ora di svolgimento del mercato.	25,00	500,00	50,00	Comune
Art. 56 e 57	Non accettazione dei contenitori per la raccolta delle pile o dei farmaci scaduti da parte dei punti di vendita individuati	25,00	500,00	50,00	Comune
Art. 82, comma 1, lett. a)	Introduzione di materiali estranei negli appositi contenitori	25,00	500,00	50,00	Comune
Art. 82, comma 1, lett. b)	Utilizzo di sacchetti non conformi per la raccolta del rifiuto umido	25,00	500,00	50,00	Comune
Art. 82, comma 1, lett. c)	Esposizione dei contenitori o dei sacchetti nei giorni o negli orari sbagliati	25,00	500,00	50,00	Comune
Art. 82, comma 1, lett. e)	Intralcio dell'opera degli addetti al servizio	25,00	500,00	50,00	Comune
Art. 82, comma 1, lett. f)	Conferimento di materiali accesi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti	25,00	500,00	50,00	Comune
Art. 82, comma 1, lett. g)	Accatastamento di rifiuti nelle vicinanze dei contenitori o introduzione di rifiuti di natura diversa da quella indicata	25,00	500,00	50,00	Comune
Art. 82, comma 1, lett. h)	Imbrattamento del suolo pubblico con rifiuti di piccola pezzatura	25,00	500,00	50,00	Comune
Art. 82, comma 1, lett. i)	Cernita non autorizzata di rifiuti nei contenitori dislocati nel territorio	25,00	500,00	50,00	Comune

Art. 82, comma 1, lett. j)	Conferimento di rifiuti non differenziati o in difformità alle modalità stabilite	25,00	500,00	50,00	Comune
Art. 82, comma 1, lett. k)	Conferimento di rifiuti speciali nei contenitori destinati alla raccolta di altre frazioni	25,00	500,00	50,00	Comune
Art. 82, comma 1, lett. n)	Conferimento di rifiuti urbani nei cestini stradali	25,00	500,00	50,00	Comune
Art. 82, comma 1, lett. o)	Introduzione di rifiuti nei pozzetti e nelle caditoie	25,00	500,00	50,00	Comune
Art. 82, comma 1, lett. m)	Abbandono e/o deposito di rifiuti solidi urbani di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, al di fuori del circuito di raccolta e, comunque, delle fattispecie previste nel calendario per gli utenti del servizio.	75,00	500,00	150,00	Comune

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 84.

Rinvio ad altre predisposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 152/2006 nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 85.

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà a disposizione presso l'Unione dei Comuni, pubblicato sul portale web dell'Unione e periodicamente, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.
2. Il Gestore del Servizio, di concerto con l'Unione, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente Regolamento.

Art. 86.

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce ad ogni effetto le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.

ALLEGATO I – CATEGORIE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 151/2005

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici.

ALLEGATO II – ESEMPI DI PRODOTTI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 151/2005

Il seguente elenco è esemplificativo e non esaustivo.

1. Grandi elettrodomestici (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni).
 - 1.1. Grandi apparecchi di refrigerazione.
 - 1.2. Frigoriferi.
 - 1.3. Congelatori.
 - 1.4. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.
 - 1.5. Lavatrici.
 - 1.6. Asciugatrici.
 - 1.7. Lavastoviglie.
 - 1.8. Apparecchi per la cottura.
 - 1.9. Stufe elettriche.
 - 1.10. Piastre riscaldanti elettriche.
 - 1.11. Forni a microonde.
 - 1.12. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.
 - 1.13. Apparecchi elettrici di riscaldamento.
 - 1.14. Radiatori elettrici.
 - 1.15. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.
 - 1.16. Ventilatori elettrici.
 - 1.17. Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto ministeriale 2 gennaio 2003 del Ministro delle attività produttive.
 - 1.18. Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.
2. Piccoli elettrodomestici.
 - 2.1. Aspirapolvere.
 - 2.2. Scope meccaniche.
 - 2.3. Altre apparecchiature per la pulizia.
 - 2.4. Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti.
 - 2.5. Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.
 - 2.6. Tostapane.
 - 2.7. Friggitrici.
 - 2.8. Frullatori, macinacaffé elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.
 - 2.9. Coltelli elettrici.
 - 2.10. Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.
 - 2.11. Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo.
 - 2.12. Bilance.
3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni.
 - 3.1. Trattamento dati centralizzato: mainframe; minicomputer; stampanti.
 - 3.2. Informatica e telefonia: personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi); notebook e tablet; stampanti; copiatrici; macchine da scrivere elettriche ed elettroniche; calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici; terminali e sistemi utenti; fax e telefoni; segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.
4. Apparecchiature di consumo.
 - 4.1. Apparecchi radio.
 - 4.2. Apparecchi televisivi.

- 4.3. Videocamere.
- 4.4. Videoregistratori.
- 4.5. Registratori hi-fi.
- 4.6. Amplificatori audio.
- 4.7. Strumenti musicali.
- 4.8. Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.
5. Apparecchiature di illuminazione.
 - 5.1. Apparecchi di illuminazione.
 - 5.2. Tubi fluorescenti.
 - 5.3. Sorgenti luminose fluorescenti compatte.
 - 5.4. Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.
 - 5.5. Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.
6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).
 - 6.1. Trapani.
 - 6.2. Seghe.
 - 6.3. Macchine per cucire.
 - 6.4. Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali.
 - 6.5. Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.
 - 6.6. Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.
 - 6.7. Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.
 - 6.8. Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.
 - 7.1. Treni elettrici e auto giocattolo.
 - 7.2. Consolle di videogiochi portatili.
 - 7.3. Videogiochi.
 - 7.4. Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio ecc.
 - 7.5. Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici.
 - 7.6. Macchine a gettoni.
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).
 - 8.1. Apparecchi di radioterapia.
 - 8.2. Apparecchi di cardiologia.
 - 8.3. Apparecchi di dialisi.
 - 8.4. Ventilatori polmonari.
 - 8.5. Apparecchi di medicina nucleare.
 - 8.6. Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.
 - 8.7. Analizzatori.
 - 8.8. Congelatori.
 - 8.9. Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
 - 9.1. Rivelatori di fumo.
 - 9.2. Regolatori di calore.
 - 9.3. Termostati.
 - 9.4. Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio.
 - 9.5. Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.

10. Distributori automatici.

- 10.1. Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi e di bevande: a) di bevande calde; b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine; c) di prodotti solidi.
- 10.2. Distributori automatici di denaro contante.
- 10.3. Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.
